

Come saprete per quanto riguarda gli atti notificati dalla AE a partire dal primo aprile e concernenti tributi di importo non superiore ai 20.000,00 Euro calcolato ex articolo 12 DLGS 546/92, a pena di improcedibilità, il ricorso in CT dovrà essere preceduto dalla mediazione tributaria obbligatoria.

Questo pomeriggio, su delega del mio Presidente, ho partecipato ad un incontro con i locali vertici della AE sul tema, assieme ad Avvocati, Comemrcialisti, Consulenti del lavoro, associazioni di categoria, etc.

Due cose sono emerse con chiarezza, per voce degli stessi rappresentanti dell'Agencia:

- a) Di mediazione ha solo il nome, che fa tanto "chic", perché il mediatore, udite udite, sarà la stessa AE, non più "Ufficio Controlli", che è l'accertatore, ma "Ufficio Legale"; e poi in considerazione del fatto che siamo davanti a diritti "indisponibili" e se la pretesa tributaria è, per l'AE fondata, non può certo farti uno sconto in via transattiva (se non sulle sanzioni);
- b) L'esito "positivo" della mediazione, ovvero il "non diniego" da parte dell'AE sarà valutato sulla base di tre principi: I) economicità dell'azione della PA; II) incertezza della questione controversa a livello di prassi amministrativa e giurisprudenza; III) orientamento sfavorevole delle CT locali.

Bene, come ci rammenta la circolare 9/E del 2012, **"è il caso di precisare che, in adesione a preminenti esigenze di uniformità e imparzialità del comportamento degli Uffici, è esclusa la possibilità di mediare in relazione a questioni risolte in via amministrativa con apposito documento di prassi, cui gli Uffici devono necessariamente attenersi anche nella gestione delle relative controversie, a nulla rilevando l'eventuale contrario orientamento della giurisprudenza cui l'Amministrazione non abbia ancora prestato adesione"**.